

**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA****PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI****DEL CONSUMATORE AI SENSI DELL'ART. 67 CCII**

**IBBA FABIO**, nato a Tortona (AL), il 08/11/1981, [REDACTED]  
[REDACTED]

codice fiscale: BBIFBA81S08L304Z, elettivamente domiciliato in Alessandria, C.so Carlo Marx n. 20, presso lo studio dell'Avv.to Fiorella Goretta, codice fiscale: GRTFLL71A49A182T, numero di fax: 0131/248869, indirizzo di posta elettronica certificata: avv.fiorellagoretta@legalpec.eu, e dell'Avv.to Alessandro Gennaro, codice fiscale: GNNLSN73L15F965L, numero di fax: 0143/745823, indirizzo di posta elettronica certificata: alessandrogennaro@pecservizi.it, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega a margine del presente atto

**1. CENNI STORICI E CAUSE DELLA CRISI.**

Il Sig. Fabio Ibba svolge attività, in qualità di lavoratore dipendente della Acciaierie d'Italia S.p.A. (già Ilva e ArcelorMittal), presso lo stabilimento della società sito in Novi Ligure.

L'esponente, conseguito il diploma presso il liceo linguistico Edoardo Amaldi di Novi Ligure, in data 01/10/2000, si iscriveva alla facoltà di chimica e tecnologie farmaceutiche presso l'Università di Genova.

Nel settembre 1999, insieme al fratello, iniziava l'attività amatoriale di arbitro di calcio, percependo una retribuzione mensile di circa € 250,00.

La situazione familiare, però, era già a quella data complessa posto che il padre, [REDACTED], oltre ad aver integralmente utilizzato i risparmi che il Sig. Ibba aveva accumulato grazie ai buoni postali regalatigli dai nonni, era solito sperperare anche i modesti introiti dell'attività di arbitro svolta dal figlio.

Tale condizione si aggravava quando nel marzo del 1998 decedeva il nonno materno dell'esponente [REDACTED],  
[REDACTED].

Il Sig. Ibba, però, essendo fermamente intenzionato da un lato a





dalla pensione mensile percepita, rimaneva moroso nel pagamento dei canoni di locazione.

Nel maggio 2010 la famiglia Ibba subiva lo sfratto dall'abitazione sita [REDACTED]. Il Sig. [REDACTED] aveva tenuto nascosto ai figli ed alla moglie di non aver pagato il canone e gli oneri accessori per circa due anni.

Il Sig. Ibba, [REDACTED] dopo aver dormito alcuni giorni in macchina, non avendo più un'abitazione, si recava ad Alessandria per ottenere un finanziamento per pagare il debito con la proprietaria dell'immobile, [REDACTED].

Il finanziamento veniva concesso al fratello dell'esponente, che, però, si impegna mensilmente a coadiuvare i propri congiunti nel pagamento delle posizioni debitorie.

Nel 2011 il Sig. [REDACTED] riceveva un ordine di messa in sicurezza di un immobile, sito in Sardegna (in particolare a [REDACTED], di cui era comproprietario. Detto stabile essendo in precarie condizioni costituiva un pericolo per la collettività del paese al punto da aver determinato l'adozione, da parte delle autorità competenti, delle necessarie cautele per evitare rischi (doc. n. 2).

Il Sig. Ibba Fabio (non avendo il padre alcuna disponibilità economica) attivava a quel punto una seconda carta di credito (carta attiva revolving da € 1.500,00), chiedeva un affidamento alla Banca per € 2.500,00 e otteneva un terzo finanziamento (cartasi) per affrontare le spese dei lavori, che ammontavano a circa € 7.500,00 (doc. nn. 3-4).

Nel marzo 2013 il padre dell'esponente si indebitava ulteriormente cedendo il quinto della pensione per fronteggiare le esposizioni, con una riduzione del rateo mensile a circa € 1.060,00.

Nel luglio 2014 peggioravano anche le condizioni di salute della madre, nuovamente ricoverata [REDACTED] presso l'ospedale di [REDACTED].

Nel marzo 2015 l'esponente, soffocato dai debiti contratti dal padre, domandava ed otteneva un nuovo finanziamento con la Compass - che già ne aveva concesso uno l'anno precedente (doc. n. 5) - di € 10.000,00.

Nel mese di aprile 2016, però, la famiglia Ibba subiva un secondo



sfratto ( [REDACTED]  
[REDACTED], il che induceva il ricorrente a sottoscrivere direttamente un nuovo contratto di locazione, per sé e per i familiari, avente ad oggetto un immobile a [REDACTED].

Nel contempo il fratello del ricorrente costituiva un proprio nucleo familiare iniziando una stabile convivenza con la Sig.ra [REDACTED] dalla cui unione nascevano, rispettivamente il [REDACTED] ed il [REDACTED], due figli, [REDACTED].

Non solo, quindi, veniva meno l'ausilio del fratello, ma lui stesso, non riuscendo a far fronte agli esborsi resi necessari dalle esigenze del nuovo nucleo familiare e dalle pregresse esposizioni, necessitava di periodici aiuti da parte del ricorrente.

In particolare, avendo il fratello subito il pignoramento del quinto dello stipendio proprio contestualmente alla nascita del primo figlio, il Sig. Ibba Fabio impegnava tutte le proprie risorse per fornire il proprio sostegno al congiunto per il pagamento delle spese ordinarie.

L'esponente aveva già stipulato nel giugno 2014 un nuovo finanziamento con la Findomestic/Credirama/Conforama per l'acquisto dei mobili necessari per il fratello e per il trasloco, con un esborso di circa € 3.000,00 (doc. n. 6).

Nel mentre il padre dell'esponente, [REDACTED]  
[REDACTED], decedeva all'ospedale di [REDACTED] nel giugno 2018.

Nel maggio 2018 il Sig. Ibba, del tutto impossibilitato a far fronte ai propri debiti verso le banche e le finanziarie, subiva il pignoramento, nel limite del quinto, del proprio stipendio, essendosi la Compass S.p.A. attivata per il recupero del credito (doc. n. 7).

Nel luglio 2019 l'esponente, per rimanere accanto alla madre, ormai vedova e gravemente malata, concludeva due contratti di locazione aventi ad oggetto due modesti appartamenti contigui, uno per lui ed uno, per l'appunto, per la madre, affrontando integralmente i relativi costi (docc. nn. 8-9).

La riduzione di liquidità impediva al ricorrente di pagare regolarmente le rate dei precedenti finanziamenti contemplanti condizioni estremamente onerose (il tasso di interessi applicato, infatti, è sempre



stato molto elevato per ogni singola erogazione di denaro).

In particolare l'accesso al credito e l'accensione di un finanziamento per pagare le rate di quello precedente (i finanziamenti/fidi ottenuti, sono stati, come meglio si vedrà in seguito, ben cinque) divenivano l'unica soluzione, nell'immediatezza, per il Sig. Ibba per tentare di estinguere i debiti.

L'esponente, spinto dal bisogno, contraeva però tali obbligazioni con la consapevolezza di poter contare, oltre che sul proprio stipendio, sia sulla pensione del padre, sia sugli emolumenti del fratello.

La somma di tali risorse economiche, se oculatamente gestite, erano idonee a consentire il pagamento del canone di locazione e delle spese per le esigenze di vita quotidiana.

Gravosi interessi e spese accessorie finivano, però, essendo nuovamente venuta a mancare la doverosa collaborazione dei congiunti, con il moltiplicarsi e con l'esporsi il ricorrente a passività via via sempre più ingestibili.

Attualmente il Sig. Ibba, pur riuscendo, con sforzi e sacrifici indicibili, a pagare regolarmente il canone di locazione del modesto immobile, in cui vive, a ██████████ facendo altresì fronte alle spese ed agli oneri accessori (si veda l'allegato 7 della relazione dell'OCC), non è certamente in condizione di estinguere le passività accumulate.

L'aumento progressivo, negli ultimi anni, delle spese per la vita quotidiana (aumento, giova chiarirlo, non certo dovuto a spese voluttuarie o a scelte del ricorrente, bensì alle note vicende, che hanno determinato l'impennata dei costi dell'energia e di tutti i beni di prima necessità) ha privato il Sig. Ibba della possibilità di condurre, contando sulle proprie risorse, una vita dignitosa.

Tale situazione è stata da ultimo pesantemente aggravata dallo stato di crisi (circostanza ben conosciuta, a livello nazionale, essendo purtroppo di dominio pubblico la condizione, gravemente compromessa, della ex Ilva, presso cui il Sig. Ibba lavora) della Acciaierie d'Italia, la quale, periodicamente, pone i lavoratori (ricorrente compreso) in cassa integrazione, così riducendone le entrate.

La drastica riduzione del lavoro per la Acciaierie d'Italia ha, inoltre, comportato l'impossibilità, per il Sig. Ibba, di effettuare (come invece



priva faceva, essendosi sempre reso disponibile, senza condizione alcuna, ad ogni prestazione aggiuntiva) ore di straordinario, con ulteriore contrazione della liquidità.

La prospettiva, tutt'altro che remota, di perdere il posto di lavoro (le notizie sullo stato di crisi, ritenuto, da ultimo, addirittura irreversibili da parte del Tribunale di Milano, che ha rigettato le richieste di misure protettive avanzate da Acciaierie d'Italia S.p.A.) sta infine ancor maggiormente appesantendo, anche a livello psicologico (oltre che pratico e materiale) la condizione del, pur incolpevole, ricorrente.

Addirittura la situazione [REDACTED] [REDACTED] ha determinato, nell'ultimo anno, la compromissione della salute del Sig. Ibba, [REDACTED] [REDACTED] (doc. n. 10).

## 2. LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

### 2.1 Inquadramento Normativo

La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è stata prevista dal Legislatore nel 2012 al fine di inserire nuovi tasselli nella disciplina delle procedure concorsuali per dare risposta a quella domanda sempre più crescente di prevedere una qualche forma di esdebitazione dei consumatori, degli imprenditori commerciali c.d. “sotto-soglia” ovvero delle aziende che, per legge o per tipologia di attività svolta, non sono assoggettabili alle disposizioni in tema di procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare.

Il capo II della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, così come riformata dal Decreto Sviluppo Bis, era dedicato ai “*Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio*” ed offriva (ai debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali ed aventi le caratteristiche di cui all'art. 6 e 7 della stessa Legge) la possibilità di porre rimedio alle situazioni di crisi da sovraindebitamento mediante la conclusione di un accordo con i creditori, la presentazione di un piano (per il debitore-consumatore) ovvero attraverso la liquidazione integrale del proprio patrimonio sociale.



In particolare l'art. 7, comma 1 bis, L. 3/2012 prevedeva che il consumatore in stato di sovraindebitamento potesse proporre, oltre all'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, un piano contenente gli elementi dell'accordo.

Il decreto legislativo recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ha successivamente attuato i principi e i criteri direttivi in materia di sovraindebitamento e di esdebitazione, contenuti negli artt. 8 e 9 della legge delega n. 155/2017, procedendo ad una revisione della disciplina della crisi da sovraindebitamento, prevista dalla menzionata legge 27 gennaio 2012, n. 3, al fine di armonizzare e coordinare il fenomeno della crisi delle imprese minori e dell'insolvente civile con i principi generali che regolano l'insolvenza e la crisi di impresa, semplificando la regolazione del sovraindebitamento e ampliando l'esdebitazione nell'auspicio che la nuova normativa incontri il favore degli operatori del settore e soprattutto dei destinatari, a differenza di quanto è successo con la legge n. 3/2012.

Il piano del consumatore di cui alla legge n. 3/2012 diviene quindi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui alla sezione II del Capo II.

### **3. LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA**

#### **3.1. Le condizioni soggettive.**

Il ricorrente è legittimato ad accedere alla procedura di cui all'art. 67, CCII, in quanto consumatore, ossia, come stabilito dall'art. 2, punto e) del menzionato CCII, in quanto persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

In particolare tale disposizione prevede che debba essere considerata "consumatore" la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.



**Il Sig. Ibba non ha mai svolto attività di impresa, avendo sempre prestato la propria attività come lavoratore dipendente.**

Sono pertanto integrate, nella fattispecie, le condizioni soggettive indicate dal CCII per accedere alla procedura prevista dall'art. 67 CCII.

**3.2. Le condizioni oggettive.**

Ai sensi dell'art. 69 CCII non può accedere alla procedura disciplinata nella relativa sezione del CCII il consumatore che è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il Sig. Ibba, con riferimento a quanto sopra:

- a) non ha fatto ricorso, nei cinque anni antecedenti, alla procedura di composizione della crisi;
- b) non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;
- c) non ha compiuto atti in frode dei creditori;
- d) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave o malafede;
- e) si trova in una situazione di sovraindebitamento, cui intende porre rimedio mediante l'ottemperamento al piano di seguito proposto.

In particolare, sotto tale ultimo profilo, occorre soffermarsi sul concetto di sovraindebitamento.

L'art. 2 CCII definisce "sovraindebitamento" lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore.

Lo stesso articolo definisce "crisi" lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, mentre "insolvenza" lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Ad avviso della giurisprudenza perché possa dirsi integrato il requisito dell'insolvenza, come presupposto oggettivo del sovraindebitamento, necessita *"una situazione di squilibrio finanziario suscettibile di comportare per il debitore la radicale impotenza finanziaria o, perlomeno, una prognosi di evoluzione negativa della condizione"*



*economica attuale del soggetto, tale da condurlo nel breve periodo in uno stato di totale e irreversibile illiquidità*”, pertanto tale da non permettere il pagamento del debito, come parcellizzato attraverso l’istituto del pignoramento del quinto (Trib. Bergamo, 22 marzo 2023). Il concetto di “stato di sovraindebitamento” sottolinea una situazione di squilibrio finanziario attuale o prospettico tra attività correnti, prontamente (dunque in un breve lasso di tempo) liquidabili e passività correnti da soddisfare (scadute o di imminente scadenza) che causa (i) una difficoltà, anche temporanea, di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte (cd. insolvenza temporanea o reversibile) oppure (ii) la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente (cd. insolvenza irreversibile).

E’ stato precisato che *“il sovraindebitamento va misurato non solo in valori assoluti di rapporto tra attivo e passivo, ma anche in termini di concreta sostenibilità del debito rateizzato mensile a fronte del reddito, rapportato al fondamentale bisogno, che ha rilievo costituzionale di condurre un’esistenza libera e dignitosa, che è condizione basilare di uguaglianza sostanziale tra gli individui”* (Trib. Vicenza, 24 Settembre 2020).

Nel caso di specie, come si vedrà in seguito nell’esaminare dettagliatamente l’entità delle esposizioni del Sig. Ibba rapportate alla consistenza del reddito mensile, è certa la sussistenza di una condizione di sovraindebitamento, nell’accezione normativamente accolta.

### **3.3. Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni**

Il Sig. Ibba, negli ultimi cinque anni, **non ha posto in essere alcun atto di straordinaria amministrazione.**

In particolare si precisa che l’esponente non è mai stato proprietario di alcun immobile, mentre i pochi beni mobili (ossia, nello specifico, un veicolo, di modesto valore, utilizzato per spostarsi da casa al lavoro e due mezzi, ereditati dalla madre ed a lei ancora intestati, vetusti e ormai destinati alla rottamazione, privi di valore) sono rimasti fino ad oggi nella sua disponibilità.



L'esponente ha sempre abitato (e tuttora abita) in stabili arredati, condotti in regime di locazione: non è, pertanto, mai stato proprietario di mobili e/o suppellettili degni di menzione.

I pochi effetti personali, privi di pregio, sono in ogni caso rimasti, anch'essi, nella sua disponibilità, non avendo il ricorrente mai posto in essere, si ribadisce, atti di disposizione di qualsivoglia natura.

\*\*\*\*\*

#### **4. LA NOMINA DEL PROFESSIONISTA/ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E LA SUA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

A causa delle problematiche sopra delineate, il ricorrente si è trovato in una situazione di sovraindebitamento consistente – come si è visto – in un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che ha determinato la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni con regolarità.

Come premesso, però, a tale situazione di squilibrio il ricorrente, non essendo assoggettabile alle procedure concorsuali previste dal CCII ha ritenuto di porre rimedio, mediante la formulazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

A tal fine, il ricorrente ha inoltrato apposita istanza all'Organismo di Composizione della Crisi costituito tra gli ordini di Alessandria degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notaio per la nomina del professionista abilitato a svolgere le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento (di seguito il **“Professionista”**).

Unitamente all'elenco analitico e dettagliato di tutti i creditori, il debitore, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, deve, infatti, allegare alla propria proposta una relazione da redigersi a cura dell'organismo di composizione della crisi.

Il Professionista, nella persona del Dott. Ettore Carozzo, ha compiutamente esposto nella propria relazione (doc. n. 11) a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione



depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Il Professionista ha, infine, partecipato alla compilazione (a) dell'elenco di tutti i creditori con indicazione dei relativi importi, (b) dell'elenco di tutti i beni del debitore verificando gli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni ed ha raccolto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.

## **5. LA SITUAZIONE PATRIMONIALE ECONOMICA E FINANZIARIA**

### **5.1. Lo stato analitico ed estimativo delle attività e passività del ricorrente**

#### A) ATTIVITA'

La presente sezione integra la previsione di cui all'art. 67, comma 2, punto b) secondo cui la domanda deve essere corredata dell'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio.

Il Sig. Ibba Fabio, come si è detto, non è (e non è mai stato) proprietario di beni immobili, ma risiede in un modesto appartamento arredato, condotto in locazione. Anche le precedenti abitazioni non sono mai state di proprietà, ma sempre detenute in locazione.

L'esponente non è neppure proprietario di beni mobili di pregio, essendo esclusivamente intestatario di una vettura ██████ utilizzata per recarsi quotidianamente al lavoro, immatricolata nel ██████ (si veda la visura prodotta sub 4 dall'OCC), nonché di altri veicoli (due auto – ██████ e ██████ – immatricolate, rispettivamente, nel ██████, ereditati dalla madre ed a lei ancora intestati) del tutto privi di valore ed ormai prossimi alla rottamazione a causa della vetustà e delle condizioni altamente compromesse.

Trattasi, nello specifico, dei seguenti mezzi:

- a) autovettura ██████ targata ██████ (unica funzionante, utilizzata quotidianamente per recarsi al lavoro, il cui valore è stimabile in Euro 500,00);
- b) autovettura ██████ targata ██████ (del tutto priva di valore);



- c) autovettura [REDACTED] targata [REDACTED] (del tutto priva di valore).

Analoghe considerazioni devono essere ripetute per le poche suppellettili di proprietà, conservate nell'immobile sito in [REDACTED]. L'appartamento è stato concesso in locazione già arredato. Il Sig. Ibba non è quindi proprietario dei mobili, mentre le suppellettili sono state valorizzate dal Professionista in un importo non superiore ad € 300,00. Si ritiene, in realtà, che consideratane consistenza e natura, nonché la sostanziale impignorabilità, il loro valore sia pari a zero (ed infatti il Professionista, presa in esame l'ipotesi liquidatoria, ha ritenuto ricavabili, in un'ottica ottimistica, non più di € 100,00).

Anche le liquidità, indicate nella relazione dell'OCC in € 164,21 (ossia il saldo attivo, pari ad € 153,32 del conto corrente acceso presso la Banca Unicredit al momento della stesura dell'elaborato e il saldo attivo, pari ad € 10,89 della Carta Postepay Evolution), sono minime e comunque soggette a continua evoluzione e riduzione, trattandosi di denari utilizzati dall'esponente per far fronte alle esigenze di vita quotidiana.

Il Sig. Ibba può dunque contare, esclusivamente, sulle risorse derivanti dallo stipendio mensilmente percepito, pari a circa € 1.600,00 (si vedano in tal senso le buste paga prodotte sub 25), per tredici mensilità, somma attualmente decurtata di 1/5 a causa del pignoramento subito, sopra menzionato, a cui ha fatto seguito, una volta estinto il debito con la Compass, quello attivato dalla Ifis NPL: docc. nn. 12-13).

Si ribadisce, inoltre, che tale importo mensile è stato oggetto di periodiche riduzioni dovute alla collocazione dell'esponente in cassa integrazione.

## B) PASSIVITA'

La presente sezione integra la previsione di cui all'art. 67, comma 2, punto b) secondo cui la domanda deve essere corredata dell'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione.

Le esposizioni, accumulate nel corso degli anni, dal Sig. [REDACTED] sono tutte documentate, come risulta dagli allegati (infra man mano



richiamati) alla relazione del Professionista.

Dall'esame dei documenti è possibile ricavare l'entità e la natura del debito.

Per i finanziamenti più rilevanti, invece, la data dell'insorgenza è individuabile attraverso l'esame dei contratti allegati al presente ricorso sub 3-6).

Trattasi, in particolare, delle seguenti voci passive:

- 1) debito verso America Express pari ad € 5.366,69 (allegato sub 8 alla relazione dell'OCC);
- 2) debito verso Deutsche Bank pari ad € 2.546,76 (allegato sub 11 alla relazione dell'OCC);
- 3) finanziamento Findomestic Banca S.p.A. pari ad € 10.407,54 (allegato sub 9 alla relazione dell'OCC);
- 4) finanziamento Ifis Npl S.p.A. (Agos) pari, attualmente, € 13.845,87 (in corso pagamento a fronte di pignoramento presso terzi. Si veda allegato sub 10 alla relazione dell'OCC);
- 5) debito per scoperto di conto corrente presso Credit Agricole Cariparma filiale di Novi Ligure per un valore residuo pari ad € 10.066,00 (allegato sub 12 alla relazione dell'OCC);
- 6) debito nei confronti di Immobiliare Santalessandro per canoni di locazione scaduti per l'appartamento sito in [REDACTED] occupato dall'esponente e per quello occupato, fino al decesso, dalla madre. Il valore residuo ammonta ad € 16.803,80 (allegato sub 13 alla relazione dell'OCC);
- 7) debito nei confronti di Sky sia per l'abbonamento personale sia per quello a suo tempo sottoscritto dalla madre, pari complessivamente ad € 1.014,40 (allegato sub 16 alla relazione dell'OCC);
- 8) debito nei confronti del Banco BPM (contratto dalla madre) pari ad € 65,35 (allegato sub 17 alla relazione dell'OCC);
- 9) debito nei confronti di Fastweb pari ad € 254,76;
- 10) debito nei confronti di Eolo pari ad € 92,12 (allegato sub 18 alla relazione dell'OCC);
- 11) debito nei confronti di Banca Mediolanum pari ad € 184,42;
- 12) debito nei confronti di Iren Luce pari ad € 269,27 (allegato sub



- 20 alla relazione dell'OCC);
- 13) debito nei confronti di Amag Alegas pari ad € 3.554,00 (allegato sub 19 alla relazione dell'OCC);
- 14) debito nei confronti di Energy Wave pari ad € 4.562,00 (allegato sub 21 alla relazione dell'OCC);
- 15) debito nei confronti del Comune di Alessandria per Tari, interessi, sanzioni e spese di notifica pari ad € 1.403,00 (allegato sub 22 alla relazione dell'OCC);
- 16) debito nei confronti di Regione Piemonte (Sorìs) per bolli relativi ai veicoli intestati all'istante per un valore residuo pari ad € 3.854,73 (allegato sub 14 alla relazione dell'OCC);
- 17) debito nei confronti di Servizi Funebri Gavazza per il servizio prestato a seguito del decesso della madre del ricorrente, pari ad € 3.000,00 (allegato sub 15 alla relazione dell'OCC).

I creditori sono tutti chirografari, ad esclusione del Comune di Alessandria che, limitatamente all'imposta ed agli interessi (pari ad € 724,33), gode del privilegio ex art. 2752 c.c. Pertanto, come meglio verrà di seguito specificato, è prevista la liquidazione nella misura del 100% del credito, per imposta ed interessi, del Comune di Alessandria, e nella misura del 7% del credito dei creditori chirografari, con modalità e tempistiche identiche per tutti, ossia versamenti mensili pari ad € 126,74 (arrotondato ad € 127,00) per quattro anni.

### ***Le spese di procedura***

Tra le passività in capo al Sig. Ibba, ai fini del piano, devono essere considerate anche le spese della presente procedura.

L'Organismo di Composizione della Crisi, a cui è si rivolto il Sig. Ibba, ha calcolato le proprie competenze, vista l'esiguità sia dell'attivo che del passivo applicando i parametri di legge e quantificando un avere pari ad € 2.924,02 (oltre alle spese di accesso alla procedura, per € 200,00: doc. n. 14).

Tale compenso è già stato, seppure a prezzo di notevoli sacrifici e con l'aiuto di terzi, corrisposto in parte, secondo quanto richiesto dall'Organismo, con impegno a provvedere al saldo successivamente all'omologa del piano. Il Sig. Ibba, inoltre, ha già accantonato, mese per



mezzo, il saldo delle spese di assistenza dell'OCC, per l'intero importo residuo preventivato di € 2.429,62, che verrà pertanto versato in prededuzione, come previsto per legge e per contratto.

Allo stesso modo spese per l'assistenza legale dei difensori sono già state integralmente versate con l'ausilio di parenti e amici.

Non è invece necessario accantonare ulteriori somme per adempimenti contabili durante la procedura, essendo il Sig. Ibba un dipendente.

## **6. L'ELENCO DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E DELLA SUA FAMIGLIA**

L'art. 67, comma 2, punto e), CCII prevede che la domanda debba essere corredata dell'elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Il Sig. Ibba ha diligentemente ottemperato anche a tale obbligo, consegnando al Professionista detto elenco (allegato alla relazione) e procurandosi il certificato dello stato di famiglia (doc. n. 15).

L'esponente ha altresì documentato le spese indicate, trasmettendo al Professionista copia del contratto di locazione e dell'estratto conto, che ne attestano la correttezza (si vedano in tal senso i documenti allegati alla relazione dell'OCC).

Emergono spese fisse mensili per circa € 1.400,00, costituite, essenzialmente, dal canone di locazione (€ 390,00, canone comprensivo di utenze, ad esclusione dell'energia elettrica) dell'immobile abitato, dalle utenze non ricomprese nel canone (€ 70,00), dal carburante per gli spostamenti quotidiani (€ 200,00), dal vitto (€ 350,00), nonché dagli oneri per assicurazioni, bolli, spazzatura, esigenze mediche.

Il tutto senza considerare le spese per riparazioni e manutenzioni ordinarie dell'immobile, per specialisti e/o medici non mutuabili (es. dentista) e per le esigenze saltuarie (parrucchiere, consumazioni in pubblici esercizi, etc.).

Le somme elencate sono congrue e peraltro, sono complessivamente analoghe all'importo di cui al nuovo art. 545 c.p.c.



Come noto l'art. 545 c.p.c. stabilisce che *“le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale”*.

Il triplo dell'assegno sociale costituisce, per espressa indicazione del legislatore, un limite vitale per il mantenimento del lavoratore, al di sotto del quale non è consentito scendere neppure in sede esecutiva.

La misura massima dell'assegno sociale è pari, per l'anno 2024, ad € 534,41, per tredici mensilità.

Ne consegue che l'importo minimo mensile di cui una persona deve disporre, non potendo diversamente neppure ipotizzarsi il soddisfacimento dei bisogni primari e la garanzia di una vita dignitosa, è pari a circa € 1.603,23.

Ne consegue l'evidente congruità della rata mensile di € 127,00 di cui infra, che il Sig. Ibba propone di versare ai creditori per estinguere, nella misura del 100%, le passività assistite da privilegio e quelle in prededuzione, mentre nella misura del 7% le passività al chirografo. Un importo superiore, infatti, andrebbe ad intaccare, inesorabilmente, le risorse di cui l'esponente deve poter disporre per far fronte alle esigenze essenziali di vita quotidiana.

## **7. IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

Alla luce di quanto fino ad ora esposto, il Sig. Ibba Fabio, ricorrendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, propone un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, che contempla il pagamento, in quattro anni dall'omologazione, nella misura del 100%, delle passività assistite da privilegio e di quelle in prededuzione e nella misura del 7%, di tutti i creditori chirografari.

Nello specifico il piano di pagamento sottoposto dal Sig. Ibba al Tribunale ed ai creditori è il seguente:



<b>Creditore</b>	<b>Tipologia Debito</b>	<b>Privilegio</b>	<b>Importo Debito</b>	<b>% Soddisfo</b>
<b>American Express</b>	Finanziamento	Chirografario	5.366,69	7%
<b>Deutsche Bank</b>	Finanziamento	Chirografario	2.546,76	7%
<b>Findomestic Banca</b>	Finanziamento	Chirografario	10.407,54	7%
<b>Ifis Npl</b>	Finanziamento	Chirografario	13.845,87	7%
<b>Credit Agricole Cariparma</b>	Scoperto di conto	Chirografario	10.066,00	7%
<b>Immobiliare Santalessandro</b>	Debito per locazione	Chirografario	16.803,80	7%
<b>Regione Piemonte (Sorìs)</b>	Debito per bolli auto	Chirografario	3.854,73	7%
<b>Servizi Funebri Gavazza</b>	Debito per esequie della madre	Chirografario	3.000,00	7%
<b>Sky</b>	Debito	Chirografario	1.014,40	7 %
<b>Banco BPM</b>	Scoperto di conto	Chirografario	65,35	7 %
<b>Fastweb</b>	Debito	Chirografario	254,76	7 %
<b>Eolo</b>	Debito	Chirografario	92,12	7 %
<b>Banca Mediolanum</b>	Debito	Chirografario	184,42	7%
<b>Amag Alegas</b>	Debito	Chirografario	3.554,00	7%
<b>Iren Luce</b>	Debito	Chirografario	269,27	7%
<b>Energy Wave</b>	Debito	Chirografario	4.562,00	7%
<b>Comune di Alessandria</b>	Tari e interessi	Privilegio ex art. 2752 c.c.	724,33	100%
<b>Comune di Alessandria</b>	Sanzioni Tari e spese di notifica	Chirografo	678,67	7%
<b>Totale</b>			77.290,71	6.083,96



Il piano prevede, quindi, la messa a disposizione della somma complessiva di € 6.082,40 (oltre ad € 2.429,62, già accantonate, per saldare i compensi dell'OCC) che deriverà, in assenza di altre risorse disponibili, dalle trattenute mensili di € 126,74 (arrotondato ad € 127,00), sullo stipendio percepito. La percentuale offerta appare congrua per le motivazioni oggettive sopra riportate.

La percentuale offerta appare congrua per le motivazioni oggettive sopra riportate sub 6).

Ad avviso della giurisprudenza, peraltro, sono ammissibili importi anche sensibilmente inferiori. E' stato infatti affermato che ***“la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento che preveda il soddisfacimento di tutti i creditori concorsuali nella misura minima del 2,5% realizza la funzione economica dell'istituto, il quale, essendo di natura concordataria, non può prescindere dalla previsione di un soddisfacimento che coinvolga tutti i creditori con titolo anteriore al momento di apertura del concorso”*** (Trib. Bergamo, 31 Marzo 2015).

Lo stesso Tribunale di Alessandria ha ritenuto di concedere il beneficio della esdebitazione ad un soggetto sovraindebitato a fronte di una percentuale di soddisfazione dei creditori tra il 7% e 8% (Trib. Alessandria, 18/07/2021).

## 8. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

### 8.1. *Meritevolezza*

Per effetto delle modifiche alla l. n. 3/2012 apportate con l. n. 176/2020 il requisito della meritevolezza, richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, è stato sostituito con quello della colpa grave, malafede e frode.

Nel nuovo panorama normativo il sindacato giudiziale sul requisito soggettivo della meritevolezza resta ancorato all'“assenza di colpa” e di “atti in frode”, e si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di “colpa grave” e “mala fede”.

Il novero delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee a escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano



del consumatore è limitato a quelle sole che mostrino *prima facie* se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione – che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori – ricorre sostanzialmente in due ipotesi.

La prima si verifica quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore.

La seconda, invece, quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte. A tale ultimo riguardo la giurisprudenza aveva già considerato meritevole, non solo la condotta del consumatore che contragga il debito per far fronte a esigenze impreviste e sopravvenute (si pensi ai costi da sostenere per una malattia), ma anche quella del consumatore che, benché già sovraindebitato per situazioni altrettanto involontarie abbia dovuto contrarre ulteriori obbligazioni onde conservare risorse fondamentali alla propria vita, **ovvero per far fronte a primarie esigenze di vita personale e familiare.**

Si era ritenuto dunque che non fosse sufficiente a escludere l'omologa la circostanza che, alla data dell'insorgenza di nuovi debiti, il consumatore fosse già sovraindebitato, occorrendo invece valutare in ogni caso i motivi dell'assunzione di nuove passività, le quali non potrebbero mai dirsi giustificate ove siano volte a procurare all'indebitato o a terzi ingiustificati vantaggi (ad esempio, acquisto di beni voluttuari o esecuzione di pagamenti preferenziali) ovvero qualora



consentano all'indebitato la conservazione di condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito, dilazionando oltremodo i tempi di soluzione della crisi da sovraindebitamento. Al contrario, ove l'assunzione di nuovi debiti sia finalizzata a consentire a sé e ai propri familiari di condurre una vita dignitosa e di affrontare problemi di salute, il contegno del consumatore non potrebbe essere negativamente valutato ai fini della procedura di ristrutturazione dei debiti.

E' possibile affermare che il Sig. Ibba non ha posto in essere atti di disposizione patrimoniale di natura fraudolenta a danno dei creditori. Come si è visto, infatti, l'esponente non ha alienato beni e non ha depauperato il proprio patrimonio, da sempre esiguo.

Non ricorrono comportamenti fraudolenti e/o comunque dannosi per i creditori tali da giustificare la reiezione dell'istanza di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Maggiori approfondimenti devono invece essere riservati alla diligenza del consumatore nell'assunzione dei debiti e nella valutazione prospettica della loro possibilità di estinzione.

Ad avviso della giurisprudenza il legislatore ha inteso fornire al giudice un criterio generale di valutazione, affidato al suo libero discernimento, in relazione a quelle vicende che, spesso, sono frutto di una stratificazione di eventi e situazioni che conducono pericolosamente il consumatore verso le secche del sovraindebitamento, per cui la meritevolezza va affermata all'esito di un giudizio complessivo, dovendosi valutare l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola contrazione del debito.

Pertanto, se il legislatore ha soppresso sia il criterio della 'ragionevole prospettiva di adempimento', sia il criterio della 'sproporzione del debito', lasciando esclusivamente la formula dell'"aver determinato la situazione di sovraindebitamento" - espressamente ripresa nell'art. 69 CCII - ciò non deve condurre l'interprete ad un'analisi soggettiva del debitore con riferimento all'assunzione della singola obbligazione rimasta inadempita, per coglierne il particolare disvalore (integrante colpa grave) ed inferne, così, la non meritevolezza.



In altri termini, lo stato di sovraindebitamento non può ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell'accertamento del grado di colpa del debitore, ma va letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano sovente l'ingresso del consumatore in detta condizione.

In applicazione di tali principi il Tribunale di Torino, con provvedimento in data 21 marzo 2023, ha ammesso alla ristrutturazione ex art. 67 CCII il debitore, che aveva contratto (come l'odierno ricorrente) finanziamenti c.d. 'a catena'.

Deve quindi ritenersi superato l'orientamento formatosi nella vigenza della precedente normativa secondo cui poteva considerarsi meritevole solo il consumatore sovraindebitato che, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, fosse, astrattamente, nella ragionevole condizione di estinguere, nel futuro, il debito contratto.

È chiaro, infatti, che, ove il giudice avesse 'fotografato' in modo statico la condizione patrimoniale del debitore al momento dell'accesso al singolo finanziamento, il requisito soggettivo sarebbe stato escluso per sproporzione e/o carenza della condizione della ragionevole prospettiva di adempiere, quantomeno in riferimento ai finanziamenti successivamente contratti.

Invece, nel caso di specie il tribunale di Torino ha svolto un ragionamento più ampio, analizzando la progressiva condizione di indebitamento del consumatore nel suo formarsi dinamico, ed escludendo complessivamente la ricorrenza della colpa grave, osservando che *“il successivo aggravamento della situazione di indebitamento risulta riconducibile alla stipulazione di una serie di contratti di finanziamento, che il ricorrente ha individuato come unica soluzione per acquisire una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa, divenuta nel frattempo insostenibile. Si ritiene che il ricorso al credito non possa essere reputato colposo, poichè il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia - le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili - ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano*



*soggettivo, proprio perchè, nell’ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l’unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori”* (Trib. Torino, 21 marzo 2023).

Se si applicano tali principi al caso di specie, è agevole escludere ogni ipotesi di negligenza in capo al Sig. Ibba.

I debiti di maggior consistenza, che hanno determinato lo squilibrio tra attivo e passivo, derivano, come si è visto, da finanziamenti che l’esponente è stato costretto a richiedere per estinguere le esposizioni dei familiari e, successivamente, per fronteggiare gli oneri (vista la gravosità degli interessi), connessi e derivanti dai finanziamenti stessi. Peraltro secondo comune opinione nel contesto delle scelte finanziarie orientate al e dal mercato del consumo, lo standard della diligenza del buon padre di famiglia risulta significativamente attenuato. In questo settore, infatti, la diligenza dell’uomo mediamente avveduto non è sufficiente a consentire di ponderare i rischi in modo adeguato e consiste in sostanza nell’affidarsi all’intermediazione di operatori esperti in materia. Ciò è dimostrato e reso necessario anche dal proliferare delle attività di consulenza e di intermediazione, dal moltiplicarsi dei relativi servizi e operatori e dalla crescente complessità e articolazione della relativa normativa.

Muovendo da tali presupposti *“il riferimento al canone della diligenza da parte della disciplina del sovraindebitamento deve pertanto essere inteso nel senso che la diligenza possa ritenersi mancante solo nel caso di manifesta irragionevolezza di una determinata scelta di indebitamento compiuta in concreto dal consumatore, che sia apprezzabile in termini di negligenza grave o, il che è lo stesso, di colpa grave”* (in tal senso Riv. Dir. Bancario, anno 2020, fasc. IV, Sez. II, pagg. 253 ss).

La giurisprudenza, in linea con tali indicazioni, ha reiteratamente chiarito, quando ancora era vigente la L. 3/2012, che l’assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento **può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.**



In particolare è stato sottolineato che *“il giudizio di meritevolezza del soggetto sovraindebitato a mente dell’art. 12-bis comma 3 della L. 3/2012 non può prescindere dalla valutazione della diligenza del creditore e dal rispetto da parte dello stesso del precetto di cui all’art. 124 bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici, a tutela del consumatore, che di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio”* (Trib. Bari, 08 luglio 2020).

Ed infatti *“i finanziatori, vieppiù gli ultimi della serie, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possano considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand’anche in astratto configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore”* (Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018; Trib. Rimini, 01 March 2019; Trib. Vicenza, 24 Settembre 2020).

Tale principio è stato recentemente ribadito, alla luce della espressa previsione dell’art. 68, comma 3, CCII, sottolineando che *“in caso di ricorso da parte del soggetto sovraindebitato nel tempo a finanziamenti a catena va escluso che ricorra il presupposto della colpa grave che lo renderebbe non meritevole di avere accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, laddove, in particolare la banca opponente, abbia concorso ex art. 68, comma 3, C.C.I. in modo determinante, quale soggetto professionale, nella causazione di tale stato essendo venuta meno all’obbligo sulla stessa gravante di valutare il merito creditizio del richiedente il prestito; ciò in quanto tale comportamento si deve considerare idoneo a ridurre a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per il detto finanziamento abbia fatto istanza”* (Trib. Torino, Sez. VI civ., 01 giugno 2023).

Peraltro, quand’anche si volesse fare riferimento al rapporto tra l’ammontare complessivo dei debiti alla data in cui sono stati contratti e le risorse attive allora disponibili in capo al consumatore (tenendosi conto dell’attivo liquido e liquidabile nonché delle prevedibili entrate future), le probabilità astratte di adempimento erano certamente più



elevate rispetto alla poi conclamata incapacienza dell'attivo del consumatore.

Per quantificare l'entità delle disponibilità da porre in raffronto alle passività occorre avere riguardo non solo allo stipendio che il Sig. Ibba percepiva negli anni 2009-2010 (e poi successivamente negli anni 2012-2014), ma anche alle entrate degli altri familiari. La giurisprudenza ha infatti precisato che *“al fine di escludere che la situazione di sovra indebitamento sia addebitabile a colpa del debitore, il giudice deve verificare che se lo stesso abbia contratto obbligazioni astrattamente compatibili con le capacità reddituali della sua famiglia”* (ex plurimis, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 14 Febbraio 2017).

Negli anni in esame gli emolumenti mensili dell'esponente erano simili a quelli attuali. Nel contempo il padre percepiva una pensione di € 1.360,00, mentre il fratello uno stipendio di circa € 1.500,00.

Il nucleo familiare del ricorrente disponeva, quindi, di entrate mensili pari a circa € 4.300,00/4.400,00, indubbiamente idonee, ove correttamente gestite, a garantire il rientro dalle esposizioni debitorie.

Il comportamento irresponsabile della famiglia di origine e la costituzione, da parte del fratello, di un proprio nucleo familiare (comportanti il sorgere, per quest'ultimo, di nuovi oneri ed obblighi) hanno inciso negativamente sul buon esito dei piani di rientro. La riduzione delle entrate a titolo di pensione, dovuta al decesso del padre nell'anno 2018 e il progressivo aggravamento delle condizioni di salute della madre hanno poi ulteriormente deteriorato una situazione già complessa.

Si tratta però di circostanze che sfuggivano (e sfuggono) al controllo del Sig. Ibba e che non possono essere a lui imputate.

Ed infatti in un caso analogo a quello in esame è stato affermato che *“è meritevole di accoglimento, perchè non ravvisabile la colpevolezza dell'indebitamento, il piano del consumatore avente ad oggetto debiti contratti per far fronte alle esigenze del numeroso nucleo familiare”* (Trib. Napoli Nord, 18 Maggio 2018). Ed ancora è stato precisato che *“il giudizio di meritevolezza può essere positivamente espresso ogni qualvolta il disequilibrio finanziario si colleghi ad una incapacità di*



*rimborso dell'esposizione debitoria connessa all'imprevisto "familiare"* (Trib. Mantova, 08 aprile 2018).

E' dunque meritevole non solo la condotta del consumatore che contrae il debito per far fronte ad esigenze imprevedute e sopravvenute, ma anche quella del consumatore che, benché già sovraindebitato per situazioni altrettanto involontarie, abbia dovuto contrarre ulteriori obbligazioni onde conservare risorse fondamentali alla propria vita, ovvero per far fronte a primarie esigenze di vita personale e familiare (Trib. Avellino, 23 Dicembre 2019).

Così è accaduto nel caso di specie.

Il Sig. Ibba non ha contratto i debiti, di cui si discute, per soddisfare esigenze voluttuarie o superflue, ma, al contrario, si è sempre visto costretto a procurarsi liquidità per pagare il canone di locazione, le utenze, le cure mediche per i genitori, i mobili (essenziali e modesti) per la famiglia del fratello, i beni di prima necessità e, da ultimo, il servizio funerario per la madre. L'esponente ha inoltre impiegato parte delle proprie liquidità per aiutare il fratello, a sua volta, con il passare degli anni, gravato da una condizione di sovraindebitamento, nei momenti di maggiore difficoltà. Ha inciso inoltre sul venire in essere dello squilibrio tra attivo e passivo, il continuo incremento del debito da restituire agli enti finanziatori, dovuto più al crescere del saggio di interesse che alla volontà del debitore.

Non emergono, quindi, dalla descrizione degli eventi e dalla documentazione allegata, condotte connotate da colpevolezza nel sovraindebitarsi.

Concorrono anzi molteplici elementi oggettivi, che consentono di escludere la manifesta irragionevolezza delle scelte effettuate dal Sig. Ibba.

Un'ultima notazione appare infine opportuna.

Il Sig. ██████████, fratello dell'esponente, ha a sua volta, alcuni anni orsono, attivato una analoga procedura di sovraindebitamento (all'epoca il c.d. piano del consumatore), positivamente valutata dal competente Tribunale di ██████████. Le circostanze che, di fatto, avevano determinato la condizione di illiquidità del Sig. ██████████ erano le



stesse che hanno causato lo stato di sovraindebitamento dell'odierno ricorrente.

Il Tribunale di ██████ nella persona del Giudice, Dott.ssa Claris Appiani, pur dovendo all'epoca applicare le più rigorose previsioni della L. 3/2012, ha però ritenuto il sig. ██████ meritevole di accedere alla procedura prescelta ed ha omologato il piano del consumatore (doc. n. 16).

A maggior ragione, quindi, non sono ravvisabili ostacoli all'omologazione del presente piano.

Merita peraltro sottolineare che il Sig. Ibba ha comunque continuato, anche negli ultimi anni, a far fronte ai debiti per i canoni di locazione dell'immobile di ██████ per le utenze e per il soddisfacimento delle esigenze di vita primaria.

Per riuscirci ha dovuto fare numerosi sacrifici, ha dovuto prestare moltissime ore di lavoro straordinario (tanto da avere anche in parte compromesso la propria salute), così rinunciando, di fatto, ad avere una vita privata serena e normale (l'esponente vive solo, non avendo avuto modo di creare un proprio nucleo familiare, in condizioni modestissime). Il Sig. Ibba ha dovuto chiedere l'aiuto di amici e familiari, prestandosi in ogni modo per ricambiare, ma, in ogni caso, l'entità dei debiti non è aumentata.

Se si escludono gli oneri connessi ai gravosi finanziamenti accesi anni addietro ed alle conseguenze degli strenui tentativi di definire le esposizioni che ne sono derivate, il comportamento virtuoso del Sig. Ibba è vieppiù dimostrato, non risultando contratti altri debiti (ad esclusione delle spese per il funerale della madre).

Ciò dimostra, vieppiù, la correttezza e diligenza del ricorrente, essendo divenuto impossibile soddisfare solo le obbligazioni di onerosità particolarmente gravosa.

L'analisi delle cause, che hanno determinato l'attuale situazione di crisi, effettuata anche dall'OCC, non solo non ha messo in luce elementi, che contrastino con il requisito della meritevolezza, ma piuttosto ne ha confermato l'esistenza.

Emerge, in definitiva, anche dalla relazione predisposta dal Professionista che (i) il ricorrente ha impiegato la dovuta diligenza



nell'assunzione delle obbligazioni (ii) l'incapacità di adempiere alle obbligazioni è dipesa essenzialmente da fattori estranei alla volontà del ricorrente (in particolare dal comportamento tenuto dai genitori e dalla gravosità degli interessi maturati sui finanziamenti), (iii) era plausibile ipotizzare, al momento dell'assunzione dei debiti, che, ove tutti i familiari avessero contribuito, come loro dovere, al pagamento, le esposizioni sarebbero state sanate, (iv) non vi sono atti di straordinaria amministrazione posti in essere dal ricorrente in frode al ceto creditorio, (v) la documentazione depositata a corredo della domanda è completa ed attendibile.

I requisiti – *lato sensu* riconducibili al concetto di meritevolezza – di cui al CCII, sono, quindi, tutti sussistenti e come tali sono stati riscontrati anche dal Professionista.

### ***8.2. La pendenza di una procedura esecutiva ed il conseguente rischio di disgregazione del patrimonio del Sig. Ibba in danno ai creditori***

Come più volte già sottolineato, alla data odierna è pendente, a carico del Sig. Ibba una procedura esecutiva, che comporta la decurtazione mensile di un quinto dello stipendio.

Trattasi del pignoramento presso terzi promosso dalla Ifis Npl S.p.A.

L'art. 70 comma 4 CCII prevede che se la proposta è ammissibile, il giudice su istanza del debitore può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, inoltre, su istanza del debitore, può disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

L'art. 70, co. 4, CCII prevede, quindi, una speciale disciplina sulle misure protettive, da ritenersi prevalente sulle disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 C.C.I. tenuto conto che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento fanno rinvio alle disposizioni del titolo III solo per quanto non diversamente previsto dal Capo II del



Titolo IV. In particolare, la misura è disposta dal giudice designato con il decreto di ammissione della proposta e del piano senza necessità di preventiva instaurazione del contraddittorio con i creditori interessati.

La tutela del contraddittorio è infatti garantita in via successiva per il tramite del sub procedimento di revoca attivabile dal creditore (o d'ufficio in caso di atti in frode), la cui trattazione può avvenire anche in forma scritta (art. 70, co. 5, CCII).

Con riferimento al tipo di misure che possono essere adottate nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, accanto alla sospensione delle procedure esecutive pendenti vengono introdotte dal Codice della Crisi anche la sospensione delle azioni cautelari già promosse ed il divieto di intraprendere azioni esecutive e cautelari.

Deve dunque ritenersi consentita, diversamente da quanto previsto dalla L. 3/2012, una protezione generalizzata del patrimonio del debitore già nella fase anteriore all'omologa del piano, mediante inibizione delle iniziative esecutive e cautelari da parte della generalità dei creditori senza che sia necessaria la notifica della misura nei confronti degli stessi, atteso che ciascun creditore è avvisato con la comunicazione del decreto di ammissione e con la pubblicazione dello stesso nelle forme indicate dal Giudice.

Quanto ai presupposti per l'accoglimento delle istanze cautelari, oltre al fumus rappresentato dalla sussistenza delle condizioni per l'ammissione della proposta e del piano di ristrutturazione, il tribunale deve valutare il periculum in mora, inteso come strumentalità della misura a consentire il "buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza" (art. 2 lett. p) C.C.I.), ovvero "ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza" (art. 54 co. 1 C.C.I.).

**Nel caso in esame è richiesta sia la sospensione degli effetti del provvedimento di assegnazione del credito pronunciato all'esito del procedimento di pignoramento presso terzi, idoneo a pregiudicare la fattibilità del piano, sia il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore.**



Tali misure appaiono funzionali a garantire la fattibilità del piano, posto che sarebbe “disfunzionale” (come già in situazioni perfettamente analoghe ritenuto dalla giurisprudenza) in questa fase consentire ai creditori di realizzare sia pure solo in parte le loro pretese attraverso iniziative individuali.

Nel caso di specie è evidente che la decurtazione di un quinto dello stipendio, ove non sospesa dal Giudice, potrebbe compromettere il buon esito del piano, perché il Sig. Ibba, non avendo altre risorse se non il proprio stipendio, si vedrebbe privato della liquidità necessaria a dare attuazione al piano e, soprattutto, sarebbe esposto, fino al momento dell’omologazione, ad ulteriori restrizioni che lo costringerebbero a chiedere aiuti e prestiti, con il rischio di aggravare la sua posizione.

Non sarà invece necessario fissare alcun termine di durata delle misure concesse, essendo essa fissate per legge fino alla conclusione del procedimento.

Merita infine sottolineare che, con riferimento a tale identico specifico aspetto della controversia, il Tribunale di Pavia, nella persona del Giudice, Dott.ssa Claris Appiani, ritenne, nell’ammettere alla procedura il fratello del Sig. Ibba, di ordinare “*che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione, sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori avente titolo o causa anteriore*” (si veda in tal senso la produzione sub 15).

L’esponente insta, pertanto, sin d’ora affinché l’ill.mo Tribunale voglia compiere, non appena possibile, l’attività preliminare di verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e voglia disporre, con il provvedimento di cui all’art. 70, comma 4, CCII, la sospensione delle procedure esecutive pendenti e l’inibizione di eventuali future.

Occorre infine ricordare, quanto alla procedura di pignoramento presso terzi già in essere, che, ad avviso della giurisprudenza “*il creditore non può utilmente contestare, per essere cessionario del quinto dello stipendio del proponente (reddito sulla cui futura parziale attribuzione mensile ai creditori il piano si basava), che la proposta risultava per*



*lei meno favorevole dell'alternativa liquidatoria, posto che essa pure avrebbe potuto subire la falcidia prevista per gli altri creditori, dal momento che risultava necessario tener conto del fatto che la fonte di percezione del suo credito, nella relativa procedura di liquidazione controllata, non sarebbe rimasta comunque inalterata, stante che l'art. 268, quarto comma, lettera b), C.C.I. dispone che lo stipendio del debitore derivante da attività lavorativa può essere compreso nel patrimonio liquidabile non oltre [...i limiti indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia...]*" (da ultimo Trib. Torino, Sez. VI civ., 01 giugno 2023).

Non sussiste quindi, si ritiene, ragione alcuna di reiezione dell'istanza avanzata dall'esponente.

## 9. CONCLUSIONI

L'esponente auspica di avere fornito al Tribunale tutti i dati, gli elementi, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della valutazione di ammissibilità della domanda avanzata.

Con riferimento ai documenti si precisa, come già chiarito nell'ambito del ricorso, che, per evitare inutili duplicazioni, quanto già allegato (per averlo fornito l'esponente stesso) alla relazione dell'OCC è stato semplicemente richiamato, con la stessa numerazione adottata dal Professionista. Vengono invece allegati, oltre alla relazione, i documenti aggiuntivi non menzionati dal Professionista.

Si precisa infine che, in ossequio al disposto dell'art. 67, comma 2, lettera d) vengono depositate (ancorché già allegate anche dal Professionista) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni dell'istante.

Tutto ciò premesso il Sig. Ibba Fabio a mezzo degli avvocati sottoscritti

INSTA

Affinché la S.V. Ill.ma voglia

verificato preliminarmente il ricorrere dei requisiti di legge

- disporre la sospensione del procedimento di esecuzione forzata attualmente pendente, comportante la decurtazione mensile di 1/5 dello stipendio del ricorrente, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo;



- disporre, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;
- disporre che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologare il piano e dichiarare chiusa la procedura.

Con osservanza.

Si producono in copia:

- 1) documentazione medica Sig.ra [REDACTED]
- 2) documentazione immobile sito in Comune di [REDACTED]
- 3) contratto Ibba Fabio/Agos;
- 4) contratto Ibba Fabio/Findomestic;
- 5) contratto Ibba Fabio/Compass;
- 6) contratto Ibba Fabio/ Findomestic/Credirama/Conforama;
- 7) pignoramento presso terzi Compass e relativo provvedimento di assegnazione;
- 8) contratto locazione Ibba Fabio/Immobiliare Santalessandro;
- 9) contratto locazione [REDACTED] [REDACTED] Immobiliare Santalessandro;
- 10) documentazione medica Ibba Fabio;
- 11) relazione Dott. Ettore Carozzo e relativi allegati da 1 a 27);
- 12) pignoramento presso terzi Ifis NPL e relativo provvedimento di assegnazione;
- 13) comunicazione consecuzione procedure di pignoramento;
- 14) preventivo OCC;
- 15) stato di famiglia Ibba Fabio;
- 16) decreto di ammissione Tribunale di Pavia in data 18/01/2021.

Alessandria, lì 07 Novembre 2024

Sig. Fabio Ibba

Avv.to Alessandro Gennaro

Avv. Fiorella Goretta

